



COMUNE DI LERCARA FRIDDI

PROVINCIA DI PALERMO

AREA DI VIGILANZA E CUSTODIA

ORDINANZA

Prot. N° 43

del 20 APR. 2017

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI IGIENE, DECORO E SICUREZZA URBANA - DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E SOMMINISTRAZIONE IN CONTENITORI, BOTTIGLIE E/O BICCHIERI IN VETRO E/O CONTENITORI DI LATTA, DI BEVANDE ED ALCOLICI DI OGNI GRADAZIONE - DIVIETO DI ABBANDONO SUL SUOLO PUBBLICO DI BICCHIERI, BOTTIGLIE IN VETRO E/O CONTENITORI DI LATTA.

IL SINDACO

Premesso che:

- nell'ambito delle politiche delle attività produttive nel territorio del Comune di Lercara Friddi, si collocano iniziative promosse dall'imprenditoria privata consistenti nella somministrazione di alimenti e bevande e svolgimento di attività di intrattenimento occasionale;
- tali dinamiche associative hanno notevolmente incrementato le occasioni di incontro negli stessi spazi pubblici e privati tra persone diverse per fasce di età, genere ed interessi, che nel tempo hanno fatto di quei luoghi di aggregazione il punto nevralgico degli incontri serali e notturni, frequentati da una moltitudine di persone che stazionano e si muovono procurando, come accertato, disagio ai cittadini del luogo ed ai passanti, attraverso l'assunzione di bevande di ogni tipo contenute in bottiglie e bicchieri di vetro o plastica, poi dispersi o abbandonati sulla pubblica via, in aree di uso pubblico, in zone private aperte al pubblico ed in parchi e aiuole;
- è doveroso ed urgente intervenire, a tutela dell'igiene, del decoro e sicurezza urbana e alla incolumità pubblica insidiata dall'abbandono di contenitori di vetro specie nelle ore serali e notturne del sabato e della domenica.
- Si ritiene pertanto debba essere effettuata una efficace regolamentazione;
- che l'abbandono su suolo di bottiglie, bicchieri in vetro, plastica e/o lattine, è collegato alla vendita e/o somministrazione da parte dei pubblici esercizi di bevande in contenitori di vetro che sovente vengono consumate all'esterno dei suddetti esercizi. Inoltre, senza alcun riguardo per la sicurezza dei pedoni, il decoro e la pulizia dei luoghi, le bottiglie ed i bicchieri dopo l'uso, sono sempre più spesso volontariamente rotti e frantumati a terra sparsi sull'area pubblica;
- queste ingiustificabili e pregiudizievoli situazioni oltre a rappresentare un abbandono di rifiuti urbano, costituiscono un pericolo per l'incolumità dei cittadini di ogni età ed arrecano oltretutto un danno anche al decoro cittadino e alla sicurezza del suolo, dell'ambiente e dell'abitato in generale, determinando oltretutto l'esigenza di disporre giornalmente le difficoltose operazioni di pulizia, con aggravio di costi a carico della collettività;

Accertato che:

- l'aggregazione delle persone ha un valore fortemente positivo e che tale aspetto, sulla base dei riscontri acquisiti dalla Polizia Locale nel corso dei servizi all'uopo svolti e delle numerose segnalazioni formulate dai residenti, risulta spesso compromessa dal fenomeno dell'abuso di alcolici e dall'utilizzo di bevande in genere contenute in contenitori, bottiglie e/o bicchieri di vetro;
- la presenza in sito di rifiuti urbani quali bottiglie di vetro, plastica e in lattina, comporta un evidente impatto ambientale per la presenza di rifiuti decadenti dall' utilizzo degli avventori, nonché la necessaria e successiva attività di raccolta e pulizia del suolo;
- i comportamenti suindicati, che spesso sfociano in atteggiamenti e condotte violente e prevaricanti, rendono evidente la necessità di coordinare interventi quotidiani di sensibilizzazione all'utilizzo appropriato degli spazi pubblici, reprimendo comportamenti illeciti e prevaricanti legati, nella maggior parte dei casi, all'abuso di sostanze alcoliche in un arco temporale tendenzialmente circoscritto;
- per tale situazione le Forze dell'Ordine hanno sinora organizzato con continuità interventi di controllo, soprattutto in orario serale e notturno, nell'intento di prevenire ed eventualmente contrastare e reprimere fenomeni di disturbo alla convivenza ed alla sicurezza urbana;

Ritenuto necessario, provvedere:

- per contrastare le problematiche relative all'abbandono di contenitori-bottiglie di vetro o di latta e /o bicchieri di vetro o plastica, vietando la vendita (*per asporto o consumo sul posto*) e la somministrazione di bevande e di alcolici in contenitori di vetro (*bottiglie, bicchieri, calici, ecc.*) nella giornata del sabato e della domenica dalle ore 21:00 fino alla chiusura notturna poiché sussiste, per le ragioni già esposte in premessa, la reale necessità di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati solitamente dall'abuso nell'assunzione di bevande e di alcolici, che sono fonte di segnalazioni da parte dei cittadini;
- in quanto le su descritte situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza di numerosi altri cittadini che lamentano la lesione dei loro diritti al riposo e alla salute, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica con la conseguenza di non poter liberamente fruire degli spazi urbani;
- in quanto si ritengono sussistenti le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto;
- alla salvaguardia di tutte le aree comunali o private aperte al pubblico, nonché al contenimento degli inconvenienti sopra descritti con interventi mirati da parte degli organi di Polizia preposti;

Considerato inoltre che l'adozione di misure specifiche sono state sollecitate da cittadini residenti che hanno altresì espresso la loro volontà a contribuire al mantenimento del decoro urbano ed hanno richiesto maggiori controlli delle occupazioni esterne dei locali di pubblico esercizio quali Pub e pubblici esercizi;

Visti:

- l'art. 87 del T.U.L.P.S. che vieta la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, e quindi senz'altro vieta la forma itinerante;
- gli artt. 689 e 690 e 691 del Codice penale che vietano, rispettivamente agli esercenti la somministrazione di bevande alcoliche a minori ed infermi di mente, ed a chiunque la determinazione in altri dello stato di ubriachezza e la somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza;

Visto in particolare l'art. 54, comma 4, del T.U.E.L., così come emendato dalla Corte Costituzionale con sentenza nr. 115/2011, dove il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

1. Ai titolari o gestori di:

- - attività di somministrazione di alimenti e bevande (Ristoranti-Bar-Pub)
- - attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche
- - attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e **che operano nel territorio del Comune di Lercara Friddi:**
 - il divieto di vendere, somministrare o cedere a terzi, a qualsiasi titolo bevande ed alcolici in bottiglie e/o bicchieri di vetro, fuori dai locali pubblici, su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico nelle giornate del sabato e della domenica dalle ore 21:00 fino alla chiusura notturna;
 - l'obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altro, in prossimità dei locali, a carico dei gestori, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
 - l'obbligo, prima della chiusura serale dell'attività, di effettuare un' accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie;
 - di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;

Agli stessi è consentita, nel rispetto delle norme sopra richiamate e nella fascia oraria di apertura in questione, la somministrazione di bevande e alcolici in contenitori e bicchieri di vetro esclusivamente nell'area di vendita dei propri locali, ovvero potranno vendere le bevande all'esterno in bicchieri di carta o plastica. A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo.

2. A chiunque operi nel Comune di Lercara Friddi:

- - il divieto di depositare anche temporaneamente, abbandonare e disperdere sul suolo pubblico, contenitori di vetro, bottiglie in vetro, bicchieri di vetro o plastica e lattine che pregiudicano il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica ed urbana ;
- - il divieto del consumo su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico, nel territorio comunale di Lercara Friddi, con bibite o alcolici in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro, acquistati o a qualsiasi titolo acquisiti altrove, dalle ore 21,00 e fino alla chiusura notturna del sabato e della domenica;

▪ DISPONE CHE:

- - che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi e con l'affissione all'Albo Pretorio dell'Ente sul sito Istituzionale del Comune di Lercara Friddi e che sia subito trasmessa:

Agli organi di Polizia presenti nel territorio.

- - **SANZIONI** Determina in € 150,00 (*Centocinquanta/00*) l'importo del pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria prevista dall'art.7 bis del D.lgs. 267/2000, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L. 689/1981, come sostituito dall'art. 6 bis del D.L. n. 92/2008, convertito con modificazioni in L. 24.07.2008, n. 125, per le violazioni alla presente ordinanza limitativa della vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e di latta, salvo che non siano sanzionate dal T.U.L.P.S. o costituiscano reato con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 650 e 659 del Codice Penale.

Se la violazione degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente ordinanza è reiterata (*recidiva*) o determina grave pericolo per la sicurezza urbana o per la quiete pubblica, può essere disposta l'immediata sospensione dell'attività per un periodo da tre (3) giorni a venti (20) giorni.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nell'arco del periodo di validità della presente ordinanza sindacale, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante pagamento in misura ridotta.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento può essere proposto:

- Ricorso amministrativo al Prefetto di Palermo entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso;
- Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sicilia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, nr. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199.
- **DISPONE** che è fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far rispettare la presente ordinanza, che sarà trasmessa alla Prefettura ed al Comando Polizia Locale per gli adempimenti che saranno ritenuti necessari.

IL RESP. DELL'AREA DI VIGILANZA
COMANDANTE DEL CORPO DI P.
FUNZ. DI P.
Antonino Mic

IL SINDACO

Dott. Giuseppe Ferrara